
**BREVI CENNI CIRCA IL DIRITTO TRIBUTARIO CANONICO
NEL *CODEX CANONUM ECCLESIAE ORIENTALIS***

Avv. Prof. GUIDO AGOSTI

Avvocato nel Tribunale Ecclesiastico Emiliano

Visiting Professor nella Pontificia Università "S. Tommaso" ("Angelicum", Roma)

Sommario:

§1. Premesse. §2. *Ius tributarium* e CCEO: alcuni "antecedenti". §3. *Ius tributarium* nel CCEO: architettura generale ed aspetti codicistici. §4. Verso una conclusione.

§1. Premesse

In un periodo storico come quello attuale in cui non si fa altro che discutere di economia e finanza e quindi di tasse e imposte, soviene quanto BENJAMIN FRANKLIN (1706-1790) asseriva in una sua lettera con notevole ironia: «in questo mondo non vi è nulla di sicuro, eccetto che la morte e le tasse!» Una cosa è certa – almeno negli Stati moderni ed avanzati – l'imposizione fiscale e tributaria tocca la vita di tutti i singoli cittadini.

Tali argomenti, per altro oggetto di interminabili dibattiti non solo accademici ma anche politici, sembrerebbero per il giurista contemporaneo quasi "alieni" al diritto canonico odierno, mentre invece esiste anche nell'ordinamento canonico un *ius tributarium canonicum* come si avrà modo di illustrare nelle prossime righe. Ma, prima di entrare nell'oggetto del presente scritto, ritengo opportuno compiere alcune premesse, allo scopo di cercare di introdurre il lettore con maggior agevolezza riguardo alla tematica qui presa in considerazione, ossia diritto tributario canonico ed il Codice per le Chiese Orientali Cattoliche.

La parola "tributo" (derivata dal verbo latino *tribuere* significante "dare") e corrisponde, nel diritto, ad una categoria generale. Infatti si è soliti definire tributo ogni forma di prestazione patrimoniale legittimamente imposta da parte dello Stato o degli enti pubblici. Pertanto i tributi possono essere – come noto – di due tipologie: le imposte e le tasse.

Le imposte sono una delle voci di entrata del bilancio pubblico. Sono queste quindi tributi coattivi prelevati dalle attività economiche e dal

lavoro (dei singoli o delle varie tipologie di società) al fine di assicurare una entrata economica al bilancio dello Stato e una copertura finanziaria dei servizi pubblici. Ma le imposte, a differenza delle tasse, non sono invece connesse ad una specifica prestazione da parte dello Stato o degli enti pubblici; in buona sostanza le imposte sono dovute *ex lege* allo Stato senza avere in cambio un beneficio diretto immediato. Ad es. l'imposta sul valore aggiunto (che in Italia è nota in sigla "i.v.a." ma che nei paesi anglo-sassoni è denominata "v.a.t.") come si dice "colpisce" tutti i consumatori, che all'atto dell'acquisto di un bene o di un servizio provvedono a sborsare tale imposta (onde appunto la dicitura dei prezzi: "costo + i.v.a.").

La tasse, invece, sono un tributo che viene corrisposto allo Stato o ad altro ente pubblico per il godimento di certi servizi ovvero a fronte di una prestazione ricevuta o ricevenda (p. es. le tasse universitarie; la tassa sulla nettezza urbana, ecc.).

Tutto ciò fa parte del diritto tributario, consistente in quell'insieme di disposizioni e di principi di legge riguardanti il «reperimento delle risorse finanziarie che, a titolo di tributo, servono a sostenere le spese pubbliche di una determinata collettività»¹.

Ma sul piano del diritto canonico si può applicare tale definizione?

I vigenti Codici di diritto canonico – *Codex Iuris Canonici* per la Chiesa latina del 1983 (= CIC) ed il *Codex Canonum Ecclesiarum Orientalium* per le Chiese Orientali *sui iuris* cattoliche del 1990 (= CCEO) – non sembrano possedere una definizione di tributo come quella sopra citata (che si attaglia perfettamente per il diritto statale); i vigenti codici di diritto canonico sembrano preferire il voler attuare una sorta di rinvio formale alla questione ma allo stesso tempo concretizzano una sorta di *ius tributarium* nell'ambito dei canoni trattanti i beni temporali.

Infatti scorrendo ambo i codici, i tributi sono presenti, seppur in modo sporadico; la ragione di ciò è ovvia: le entrate di tipo tributario vanno ad incrementare il patrimonio ecclesiastico, anche se il diritto tributario canonico è stato definito da alcuni come "rudimentale"².

Certamente il diritto tributario canonico è ancora una branca poco studiata ed in particolare – se per il CIC è possibile reperire abbastanza facilmente alcune indicazioni bibliografiche³, come ad esempio la voce

¹ Cfr. LUPI R., *Diritto Tributario. Parte generale*, Milano 2000⁷, 2.

² Così ad es. FAVERGIOTTI A., *Il fondamento dell'obbligazione tributaria nello Stato moderno e nel diritto canonico latino ed orientale. Note comparative*, in COPPOLA R. (a cura di), *Incontro fra Canonici d'Oriente e d'Occidente*, Atti del Congresso Internazionale, Bari 1994, vol. II, 580.

³ Spesso la materia è trattata all'interno dei canoni sui beni temporali.

“tributo” stilata dal celebre canonista italiano GIORGIO FELICIANI⁴ – per il CCEO la cosa appare più difficoltosa, in quanto sembrano mancare ancora studi dettagliati e specifici.

Pertanto oggetto del presente studio è dunque investigare – nei limiti del tempo e dello spazio e senza alcuna pretesa di esaustività – il sistema tributario canonico con particolarissimo riferimento al CCEO.

§2. *Ius tributarium* e CCEO: alcuni “antecedenti”

Per rispondere alla domanda postaci nel precedente paragrafo, è necessario ricordare quanto segue.

La tradizione canonica conciliare menziona i tributi alquanto tardivamente. Ad esempio il concilio Niceno II (anno 787), al can. 4 semplicemente provvede a punire i vescovi che estorcano denaro⁵. Dunque nel primo millennio il concetto di tributo non sembra ancora essere “stigmatizzato” dai *sacri canones*. Mentre nel secondo millennio, il concilio Lateranense III (a. 1179) ci offre degli interessanti spunti. Il can. 4 di tale concilio proibisce ai vescovi di gravare i propri sudditi con esazioni, ammettendo invece solo una richiesta di contribuzione:

«Prohibemus etiam subditos suos tallii set ex actionibus episcopi gravare præsument. Sustinemus autem pro multis necessitatibus, quæ aliquoties superveniunt, ut si manifesta et rationabilis causa exstiterit, cum caritate moderatam ab eis valeant auxilium postulare. Cum enim dicit Apostolus non debent parentibus filii thesaurizare sed parentes filiis (...)»⁶.

Anzi il concilio Lateranense III insiste, al can. 7., sulla carità asserendo che ciò che è stato dato gratuitamente deve essere donato altrettanto gratuitamente⁷ ed il canone aggiunge, inoltre, il divieto di imporre nuove tasse⁸. Successivamente, il concilio di Basilea-Ferrara-Firenze-Roma (1431-1445), statuisce che riguardo alle chiese ed ai benefici che fino ad allora avevano pagato una certa tassa per la nomina di un nuovo prelado, *pro futuro*

⁴ Ved. FELICIANI G., s.v. *Tributi, Tasse (Tributa, taxæ)*, in CORRAL SALVADOR C., DE PAOLIS V., GHIRLANDA G. (eds.), *Nuovo Dizionario di Diritto Canonico*, Milano 1993, 1070-1072.

⁵ ALBERIGO G., DOSSETTI G. L., JOANNOU P. P., LEONARDI C., PRODI P. (a cura di), *Conciliorum Oecumenicorum Decreta*, Bologna 1991, 141; tale volume è qui di seguito abbreviato con l'acronimo: “CCED”.

⁶ Conc. Lat. III, can. 4, in CCED, 213. Il brano di S. PAOLO cui il can. si riferisce è tratto da 2 Cor. 12, 14.

⁷ Conc. Lat. III, can. 7: «*Cum in Ecclesiæ corpore omnia debeant ex caritate tractari et quod gratis receptum est gratis impendi (...)»* (CCED, 214).

⁸ «*Prohibemus insuper, ne novi census ab episcopis vel abbatibus aliisque prelatibus imponantur ecclesiis nec veteres augeantur nec partem redditum suis usibus appropriare præsument, sed libertates, quas sibi maiores desiderare conservari, minoribus quoque suis bona voluntate conservent.*» (CCED, 215)

sarebbero stati tenuti a pagare la metà nell'anno successivo⁹. Mentre successivamente, il concilio di Trento (1545-1563) sembra porre in essere una più astringente normativa soprattutto riguardo alla quarta funeraria che va pagata interamente alla cattedrale o alla parrocchia¹⁰.

Nonostante l'andamento "ondivago" – ossia ora restringente ora ampliante – della Chiesa in materia di tributi interni (e gli esempi possono essere certamente più numerosi di quelli sopra offerti), si può giungere a delineare tranquillamente che la Chiesa posseda il diritto nativo di imporre tributi ai propri fedeli.

Quasi a riprova di ciò sembra risiedere – ancora una volta – i dettami del già citato concilio Lateranense III (1179), in cui al can. 14 fa divieto ai laici di imporre tasse agli ecclesiastici ed ai beni ecclesiastici¹¹ e soprattutto, col can. 19, deprecia i governanti che impongano tasse alle chiese giungendoli a punire mediante l'anatema: «(...) *quod in diversis partibus rectores et consules civitatum necton et alii qui potestatem habere videtur, tot ecclesiis frequenter onera impnunt (...). Quodcirca sub anathematis discretione severius prohibemus (...)*»¹². Ritengo dunque che il can. 19 dell'ormai lontano, nel tempo e nello spazio, concilio Lateranense III possa essere in generale il prodromico fondamento del *ius tributarium canonicum*.

Certamente la strada è stata alquanto lunga dal Lateranense III al CCEO, strada che passa inesorabilmente dal Codice del 1917 e dal CIC del 1983 da una parte e dall'altra attraverso i ben noti *motu proprio* (= m.p.) emanati da PIO XII (R. P. dal 1939 al 1958) e costituenti una sorta di primordiale codice orientale; tra questi ultimi certamente il m.p. *Postquam Apostolicis Litteris*¹³ sui religiosi e sui beni temporali risulta essere l'ambito in cui proprio la nostra materia sorge e si sviluppa nonché fonte immediata del vigente CCEO. Né potrebbe essere diversamente, in quanto il diritto di imposizione tributaria, seppure limitatamente, è presente – come si ha già avuto modo di comprendere nelle righe precedenti – nell'ordinamento canonico e nei suoi codici vigenti.

È chiaro che tale *ius tributarium* non è volutamente "rudimentale" – qualifica che non mi sento di condividere, anzi in gran parte rigettare, poiché riduttiva di *status* – bensì "strumentale" ed in particolare tendente ad un'imposizione che sia la minore possibile. Qui ovviamente la differenza tra

⁹ Concilio di Basilea-Ferrara-Firenze-Roma (1431-1445), *Sessio XII*, in CCED, 472.

¹⁰ Concilio di Trento, *Sessio XXV, cap. XIII*, in CCED, 792.

¹¹ Concilio Lateranense III, can. 14, in CCED, 218.

¹² Concilio Lateranense III, can. 19, in CCED, 221.

¹³ PIO XII, m.p. *Postquam Apostolicis Litteris* del 9 febbraio 1952, in *Leges Ecclesiae*, II, 2253, coll. 2958-3010. I canoni sui beni temporali sono racchiusi nel capitolo II & III, cann. 257-293, cui segue al cap. IV le pie fondazioni (can. 294-301).

diritto tributario statale e quello ecclesiastico. Né potrebbe essere diversamente, in quanto lo Stato ha obiettivi diversi da quelli della Chiesa, ecco dunque – come saggiamente ricordato dal FELICIANI – che: «(...) le entrate tributarie occupano un posto marginale tra le diverse fonti di finanziamento della Chiesa»¹⁴. Da ciò ne consegue che l'“impostazione” tributaria statale mal si attaglia, in fondo, a quella canonica. Sono due sistemi, anzi giuridicamente due ordinamenti, differenti di cui non si può dire che uno sia “più perfezionato” dell'altro e quindi uno più “rudimentale”, ovvero “inferiore” all'altro¹⁵.

§3. *Ius tributarium* nel CCEO: architettura generale ed aspetti codicistici

Al fine di offrire una breve panoramica sul sistema tributario del CCEO, ritengo che il “punto di partenza” possa essere sicuramente il celebre *Index Analyticus*¹⁶ di IVAN ŽUŽEK S.J. (1924-2004)¹⁷, strumento di studio che tutti i canonisti orientali ben conoscono; infatti in tale fondamentale opera si trovano numerosi “spunti” che consentiranno alcune riflessioni riguardo il *ius tributarium canonicum orientale*.

Secondo alcuni¹⁸ il can. 25 CCEO costituirebbe una sorta di *Grundnorm* del *ius tributarium canonicum orientale*, ma ciò – ritengo – sia una sorta di errore metodologico per le ragioni che mi accingo ad esporre. Il can. 25 statuisce quanto segue:

«§1. *Christifideles obligatione tenentur necessitatibus subveniendi Ecclesiae, ut eidem praesto sint, quae ad fines ei proprios praesertim ad cultum divinum, ad opera apostolatus et caritatis atque ad congruam ministrorum sustentationem necessaria sunt.* §2. *Obligatione quoque tenentur iustitiam sociale promovendi necnon ex propriis redditibus pauperibus subveniendi praeccepti Domini memores.*»

Tuttavia l'obbligo dei *Christifideles* di sovvenire alle necessità della Chiesa (can. 25§1 CCEO, che ha il suo equivalente nel can. 222 CIC) in base alle proprie risorse nonché di promuovere la giustizia sociale (§2 del medesimo can.), non ritengo possa essere la vera e propria norma

¹⁴ FELICIANI, s.v. *Tributi, Tasse*, op. cit., 1070.

¹⁵ La problematica è sorta anche nel diritto amministrativo, ed autorevole dottrina sostiene che invece esiste un diritto amministrativo nella Chiesa, anche se questo è differente da quello statale. Del resto – per fare un esempio molto banale – il diritto amministrativo francese è diverso da quello italiano o da quello inglese. Eppure in tutti e tre tali Stati esiste un diritto amministrativo. Così nella Chiesa: esiste un diritto tributario, solo che questo ha logiche e finalità differenti da quello statale.

¹⁶ ŽUŽEK I., *Index Analyticus Codicis Canonum Ecclesiarum Orientalium*, «Kanonika» 2, Roma 1992, 343.

¹⁷ Su tale grande studioso ved. VASIL' C., *Ivan ŽUŽEK (1924-2004) ed il suo contributo scientifico alla canonistica orientale*, in «Iura Orientalia» VIII (2012), 102-141.

¹⁸ FAVERGIOTTI A., *Il fondamento dell'obbligazione tributaria...*, op. cit., 580.

fondamentale dell'obbligazione tributaria canonica, bensì un semplice obbligo dei *Christifideles*¹⁹; ossia il can. 25§1 CCEO non è una “norma quadro” dalla quale costruire – come ad esempio è possibile nel diritto costituzionale – una serie poi di norme dette poi secondarie che rappresentino il corollario del dettame (costituzionale). Infatti, a mio sommesso parere, il can. 25 CCEO pone a carico dei fedeli un dovere che è espressione del messaggio evangelico e che ricorda molto il brano della vedova che dava con discrezione l'obolo (cfr. Mc 12, 41-44; Lc 21, 1-4). In sostanza il can. 25 CCEO non è il “fondamento dell'obbligazione tributaria” nella Chiesa bensì una sorta di invito all'auto-tassazione. E l'autotassazione non è di certo un elemento sul quale un ordinamento giuridico – come è quello canonico – si possa basare un intero sistema tributario, seppur limitato come quello appunto canonico. Interessanti sono le fonti sottostanti²⁰ al canone, fonti che rinviano esplicitamente al decreto del Concilio Vaticano II *Presbyterorum Ordinis* nr. 20 (in cui si sancisce da parte della Chiesa l'obbligo di retribuire il clero) nonché al decreto conciliare *Ad Genetes* nr. 36 (in cui si ricorda ai fedeli l'obbligo di partecipare all'espansione missionaria della Chiesa). Ma in entrambi i testi – ora fonti – non si fa menzione di “tributi”. Ancora riguardo tale obbligo occorre osservare che l'iter di codificazione del canone, in seno alla Pontificia Commissione per la Redazione del Codice Orientale, è stato alquanto semplice. Si è partiti dal can. 222 CIC²¹ e quindi è divenuto con numerazione 25 nello *Schema Codicis*²²; con piccolissime variazioni lessicali²³ il nostro canone è dunque giunto nella forma attuale. Tuttavia è opportuno ricordare che proprio durante la codificazione, un membro ebbe a obiettare sulla locuzione “*obligatione tenetur*”, richiedendo al posto di essa che fosse posto: «*enixe hortantur pro viribus*, perché l'obbligo di cui al canone non è bene circoscritto e ad ogni modo vale solo per coloro che hanno reale possibilità di contribuire ai bisogni materiali della Chiesa»²⁴. A tale obiezione il *Cætus* rispose che: «si tratta di vero obbligo, mentre *pro viribus* si sottintende *ex natura rei*»²⁵. Dunque non vi era nessuna intenzione, almeno evidente, da parte del codificatore di voler creare una norma, appunto, che

¹⁹ Sul tema, vedasi ad es. SALACHAS D., *Natura e finalità dei beni temporali della Chiesa: obbligo dei fedeli di sovvenire alle necessità della Chiesa*, in *Folia Athanasiana* 8 (2006), 7-44.

²⁰ PONTIFICIUM CONSILIUM DE LEGUM TEXTIBUS INTERPRETANDIS, *Codex Canonum Ecclesiarum Orientalium auctoritate Ioannes Pauli PP. II promulgatus – Fontium Annotatione Aucutus*, Città del Vaticano 1995, 8.

²¹ *Nuntia*, 21 (1985), 11, ove il nostro canone appare come il can. 18.

²² *Nuntia* 24-25 (1987), can. 25.

²³ *Nuntia* 27 (1983), 81; *Nuntia* 31 (1990), 38.

²⁴ *Nuntia* 28 (1989), 18.

²⁵ *Nuntia* 28 (1989), 18.

fosse il fondamento dell'obbligazione tributaria, almeno per il can. 25 CCEO.

La dottrina successivamente formatasi intorno al can. 25 CCEO, come ad esempio quella autorevole espressa dal SALACHAS ha confermato – quasi seguendo la risposta data allora dal *Cætus* che tale obbligo incombe sui fedeli cristiani ritenendolo un:

«(...) vero obbligo (...) che l'adempimento di quest'obbligo si impone secondo le necessità di ciascuno. Quest'obbligo scaturisce dalla incorporazione dei fedeli cristiani alla Chiesa in virtù del battesimo. A quest'obbligo corrisponde il diritto della Chiesa di esigere dai fedeli cristiani quanto le è necessario per i propri fini»²⁶.

Altro ben noto studioso, il FELICIANI, da parte sua, commentando più dettagliatamente il canone, ricorda per il §1 del can., il decreto *Presbyterorum Ordinis* (nr. 17) ed *Ad Gentes* (36, 38), ma soprattutto *Presbyterorum Ordinis* nr. 20, asserendo che il Concilio Vaticano II stesso ha provveduto a enunciare una «(...) true obligation of the Christian Faithful»²⁷; mentre per il §2 del can. 25 CCEO, lo stesso FELICIANI ricorda l'obbligazione sociale da parte dei *Christifideles* a promuovere la giustizia sociale (come a suo tempo sancito dal Concilio Vaticano II mediante *Gaudium et Spes* nr. 69 e *Lumen Gentium* nr. 8)²⁸.

Tuttavia soviene spontanea una domanda: tale obbligo è da intendersi come obbligazione giuridica oppure “morale”? La risposta a tale domanda non è poi così peregrina. Infatti se si assume l'obbligo del can. 25 come fonte di obbligazione giuridica ne consegue che il fedele come tale non possieda un semplice “dovere”, bensì una vera e propria obbligazione con tutti gli effetti che essa comporta. Al contrario, se da questo “obbligo” sorga una obbligazione morale, cioè una obbligazione che, per es. è definita dal codice civile italiano come “naturale” (ex art. 2034), tale obbligazione consisterebbe nell'adempimento di un dovere morale e sociale per cui il debitore, pur non avendo il dovere di adempiere, una volta eseguita la prestazione non può ottenere la ripetizione di quanto prestato. Requisiti di tali obbligazioni sono la capacità di intendere e volere nonché la spontaneità dell'adempimento²⁹. Se

²⁶ Così SALACHAS D. commentando il can. 25 CCEO in PINTO P. V. (ed.), *Commento al Codice dei Canoni della Chiesa Orientale*, «Studium Romanæ Rotæ – Corpus Iuris Canonici» II, Città del Vaticano 2000, 35.

²⁷ FELICIANI G., *Title I – The rights and obligations of the Faithful*, in NEDUNGATT G. (ed.), *A Guide to the Eastern Code. A Commentary on the Code of Canons of the Eastern Churches*, «Kanonika» 10, Roma 2002, 94.

²⁸ *Ibid.*, 94-95.

²⁹ Cfr. TRABUCCHI A., *Istituzioni di diritto civile*, Padova 2009⁴⁴, 662 ss.

dunque si applicasse la concettualistica del codice italiano al can. 25 CCEO, il “sistema” andrebbe in “crisi”. Quindi ne consegue che l’obbligo sancito dal can. 25 CCEO forma una obbligazione giuridica; ecco dunque compreso meglio, forse, la risposta della Commissione allorquando indicava, *verbatim*, come «reale obbligo» il dare da parte dei fedeli. Resta tuttavia aperta una questione, a mio sommesso avviso, insolubile: se il fedele si rifiuta di adempiere a tale obbligo cosa accade? La risposta è che non vi è una sanzione prevista dal CCEO e quindi per voler essere pratici se un vescovo richiedesse ad un fedele un aiuto economico e costui si rifiutasse il problema sembrerebbe divenire tutto di foro interno. Se invece ad un fedele fosse richiesta una tassa, per es. per una copia autentica di un documento eparchiale, ed egli si rifiutasse di versare la suddetta tassa, l’eparchia potrebbe allora rifiutarsi di consegnare il documento richiesto, poiché non è stata corrisposta la tassa richiesta.

Dunque, in buona sostanza e nella pratica, le tasse ecclesiastiche *strictu sensu* posseggono un’implicita “protezione”, mentre gli altri tributi richiesti non sembrerebbero averne.

Tale questione non può, per il giurista comparativista, far altro sovvenire un spontanea comparazione tra diritto canonico con il diritto islamico e dei paesi musulmani. Nell’Islām, la *zakāt*, ossia l’elemosina legale, cioè coranicamente prescritta, e dunque giuridicizzata, è un obbligo di legge (anzi è un obbligo sharaitico)³⁰ cui i musulmani debbono attenersi, così come è un obbligo giuridico – obbligazione vera e propria – la *ḡizya*³¹, cioè la tassa annua dovuta dalla “Gente del Libro” per ottenere la *dhimma*, ovvero la “protezione” da parte dello Stato e contestualmente il libero esercizio del culto ammesso dallo Stato. La Chiesa cattolica in ciò è dunque estremamente diversa³² ed il paragone diviene così tendente all’impossibile, a meno che non sia in forma di comparazione tra i due sistemi: impositivo quello islamico e decisamente meno impositivo quello canonico. Ma, a parte questo breve inciso, occorre però ora ricercare nel CCEO una norma che appaia essere la norma fondamentale dell’architettura del diritto tributario orientale.

La *Grundnorm* ricercata – escludendo il can. 25 sopra menzionato per i motivi esposti – appare essere, a mio modesto parere, il can. 1012 CCEO che in due paragrafi, molto ben congeniati, statuisce quanto segue:

«§1. *Ius est Episcopo eparchiali, quatenus hoc necessarium est ad bonum eparchiæ, de consensu consilii a rebus æconomicis imponendi personis iuridicis sibi subditis tributa uniuscuiusque personæ reeditibus*

³⁰ *Ex pluribus*, ved. SCHACHT J., *Introduzione al diritto musulmano*, Torino 1995, 214; CECCARELLI MOROLLI D., *Breve introduzione alla legge religiosa islamica (Shari’a)*, Roma 1994, 26.

³¹ Cfr. SCHACHT J., *Introduzione al diritto musulmano*, op. cit., 139.

³² Cfr. TROLL C. W., *Distinguere per chiarire. Come orientarsi nel dialogo cristiano-islamico*, Brescia 2008, *passim*.

proportionata; nullum vero tributum imponi potest super oblationibus receptis occasione celebrationis Divinae Liturgiæ. §2. Personis physicis tributa imponi possunt solummodo ad normam iuris particularis propriae Ecclesiae sui iuris».

Già ad una semplice lettura del canone, esso appare – *ictu oculi* – quale il principio basilare del diritto tributario canonico orientale in quanto conferisce esplicitamente al vescovo eparchiale il diritto di imporre tributi verso le persone giuridiche sottoposte alla propria autorità, tale facoltà appare come un chiaro corollario del can. 178 CCEO; tuttavia l'eparca necessita del consenso del consiglio per gli affari economici dell'eparchia.

Dunque – primo rilievo – l'imposizione tributaria canonica (orientale) non è “automatica” bensì – come di consueto nell'ordinamento canonico – “flessibile” cioè discrezionale, infatti il vescovo “possiede il diritto” e non già “ha il dovere” e tale diritto è “mitigato” dal *consensus*, cioè dal *placet* del Consiglio per gli affari economici dell'eparchia. Tale discrezionalità e flessibilità sono caratteristiche dell'ordinamento canonico, si pensi ad es. al diritto amministrativo canonico³³ ed al concetto di *oikonomia canonica*³⁴.

E – secondo rilievo – viene sancito il principio cardine che l'imposizione tributaria debba essere proporzionata al reddito³⁵. Dunque tale principio, ormai condiviso praticamente da tutti gli ordinamenti giuridici (forse ad eccezione di quello italiano), impone di non gravare eccessivamente con la tassazione. Parimenti il can. 1012§1 fa divieto assoluto di esigere tributi dalle offerte ricevute in occasione della celebrazione della Divina Liturgia, creando così una “zona esente”, come si direbbe nel tributario moderno. La *ratio* della norma appare chiara: le offerte non possono essere oggetto di tassazione, ovvero di prelievo, poiché sono destinate ad uno scopo specifico. Al riguardo sovviene alla mente il sistema tributario statunitense il quale garantisce l'esenzione tributaria riguardo alle dazioni di denaro esborsate verso enti a scopo benefico o caritativo o verso enti di ricerca³⁶. L'offerta nella Chiesa, che rappresenta sul piano economico il primo momento di

³³ Sul diritto amministrativo canonico orientale ved. CECCARELLI MOROLLI D., *Breve sussidio giuridico-canonico con particolare riferimento al Codex Canonum Ecclesiarum Orientalium*, Roma 2011, 159-213. Mentre per il CIC, *ex pluribus*, ved. PINTO P.V., *Elementi di diritto amministrativo canonico*, «Studium Romanæ Rotæ», Città del Vaticano 2000.

³⁴ Cfr., *ex pluribus*, ERICKSON J. H., s.v. *Oikonomia*, in FARRUGIA E. G. (ed.), *Dizionario Enciclopedico dell'Oriente Cristiano*, Roma 2000, 539-541.

³⁵ Sovviene, al riguardo, spontaneamente, al riguardo il principio costituzionale italiano sancito dall'art. 53 della Costituzione Repubblicana, riguardo alla “proporzionalità” del sistema fiscale.

³⁶ Tra i molti ved.: <http://www.fiscooggi.it/dal-mondo/schede-paese/articolo/scheda-paese-gli-stati-uniti-damerica> [ultimo accesso febbraio 2013]

sostentamento delle opere della Chiesa stessa, non può né deve essere oggetto di tassazione da parte della Chiesa stessa³⁷.

Molto interessante è anche il §2 del can. 1012, in quanto in esso si delinea il principio di imposizione tributaria alle persone fisiche soltanto – *solummodo* – a norma del *ius particolare* della propria Chiesa *sui iuris*. Il COPPOLA, commentando tale canone, ricorda che: «Il ricorso al diritto particolare è indicativo della maniera in cui si intende dare attuazione nel codice al principio di sussidiarietà che, invero, nelle varie Chiese orientali aveva trovato applicazione anche senza una esplicita nomenclatura»³⁸.

Proseguendo ora il nostro discorso sul *ius tributarium canonicum orientale*, altro canone di grande rilievo per la nostra tematica è il can. 1013; anche esso ha avuto un suo *iter* nel processo di codificazione canonica aorientale, partendo dal can. 245 del m. p. *Postquam Apostolicis Litteris*³⁹, con diversi emendamenti⁴⁰, è giunto nello *Schema Codicis*⁴¹ per poi approdare nella forma definitiva con delle piccolissime variazioni redazionali⁴². Il can. 1013§1 CCEO statuisce:

«Episcopi eparchialis est intra limites iure particulari propriæ Ecclesiæ sui iuris statutos determinare taxas pro variis actibus potestatis regiminis et oblationes occasione celebrationis Divinæ Liturgiæ, sacramentorum, sacramentalium vel quarumvis aliarum celebrationum liturgicarum, nisi aliter iure communi cavetur».

In base al §1 il vescovo eparchiale possiede il diritto di determinare tasse (ecclesiastiche) per i vari atti della potestà di governo. Il CIC da parte sua al can. 1264, 1° stabilisce facoltà analoga per il vescovo, con l'aggiunta – e la differenza rispetto al CCEO – che tra le tasse possano rientrare anche quelle per l'esecuzione dei rescritti della S. Sede. Aspetto, invece, comune ad ambo i codici è che le tasse possono essere imposte dal vescovo o dall'eparca solo entro i confini della provincia ecclesiastica.

Ancora una volta, commentando il CIC, che tuttavia appare alquanto simile al CCEO per la nostra materia, il FELICIANI osserva:

«In linea generale va rilevato come in questa materia sia assolutamente da escludere la pretesa di qualsiasi equivalenza tra la dazione del fedele la prestazione ecclesiastica, che rimane

³⁷ Ed al riguardo è mia personale opinione che tale criterio dovrebbe essere fatto proprio anche da quegli Stati che ancora non posseggono un "sistema" come quello degli U.S.A.

³⁸ COPPOLA R., commento al can. 1012 CCEO, in PINTO P. V. (ed.), *Commento al Codice dei Canonici della Chiesa Orientale*, «Studium Romanæ Rotæ – Corpus Iuris Canonici» II, Città del Vaticano 2000, 849.

³⁹ *Nuntia* 13 (1981), 33.

⁴⁰ *Nuntia* 18 (1984), 50-51.

⁴¹ *Nuntia* 24-25 (1987), 184, can. 1028

⁴² *Nuntia* 27 (1988), 78.

essenzialmente gratuita, poiché l'oblazione eventualmente prescritta ha ragion d'essere, non nell'intento di equilibrare economicamente il valore della fruizione, ma nel sovvenire alle necessità dell'organo o dell'ufficio ecclesiastico. Ne segue che, secondo una dottrina del tutto tradizionale, la tassa deve essere non solo unica e moderata, ma anche conforme»⁴³.

Tale principio di “moderazione” della tassa è, a mio sommo avviso, da inquadrare proprio grazie all'influsso costante dell'*oikonomia*⁴⁴ nell'ordinamento canonico tutto nonché al principio di *caritas* che ispira fortemente il *ius tributarium canonicum* alla luce di quanto asserito dai concili ecumenici.

Sempre riguardo al can. 1013 CCEO, un altro ben noto canonista, il COPPOLA, ricorda che dunque viene in tale canone indicata «un'altra fonte di beni ecclesiastici consistente nelle tasse e nelle offerte che il vescovo eparchiale, tenendo tuttavia presente quanto stabilito dal diritto particolare della propria chiesa *sui iuris*, può determinare»⁴⁵. Ne discende che tali tasse siano dovute a fronte di atti di potestà di governo che riguardino l'erogazione di veri e propri servizi amministrativi⁴⁶. Si noti che nella precedente legislazione canonica orientale, il citato m.p. *Postquam Apostolicis Litteris* ex can. 254§1, tasse ed offerte erano determinate dal sinodo particolare⁴⁷. Ne consegue un ampliamento sensibile dei poteri dell'eparca rispetto al passato.

Sempre in tema del citato can. 1013, il §2, rappresenta un momento, anzi un auspicio, di “concertazione”⁴⁸; statuisce infatti il paragrafo: «*Curent Patriarchæ et Episcopi eparchiales diversarum Ecclesiarum sui iuris in eodem territorio potestatem suam exercentes, ut collatis consiliis eadem norma de taxis et oblationibus statuatur*».

Il Codice non è nuovo a tali tipi di “concertazioni”, per esempio in tema di ecumenismo, ex can. 904§3, si ribadisce lo stesso “strumento”, fino a giungere alle assemblee dei gerarchi di diverse chiese *sui iuris*, come statuito dal can. 322. In buona sostanza non solo vi è un principio di “sussidiarietà”, ma anche uno, direi alquanto forte, di collegialità. E tutto ciò non fa altro che

⁴³ FELICIANI, s.v. *Tributi, Tasse*, op. cit., 1071.

⁴⁴ Sul tema, ved., ex pluribus, ERICKSON J. H., s.v. *Oikonomia*, in FARRUGIA E. G. (ed.), *Dizionario Enciclopedico dell'Oriente Cristiano*, Roma 2000, 539-541.

⁴⁵ COPPOLA R., commento al can. 1012 CCEO, in PINTO P. V. (ed.), *Commento al Codice dei Canonici della Chiesa Orientale*, «Studium Romanæ Rotæ – Corpus Iuris Canonici» II, Città del Vaticano 2000, 849.

⁴⁶ Cfr. *ibidem*.

⁴⁷ Cfr. *ibidem*, 850.

⁴⁸ Cfr. METZ R., *Temporal Goods of the Church (cc. 1007-1054)*, in NEDUNGATT G. (ed.), *A Guide to the Eastern Code. A Commentary on the Code of Canons of the Eastern Churches*, «Kanonika» 10, Roma 2002, 696.

rafforzare il concetto di “unità nella diversità”, di cui il codice è espressione visibile e tangibile⁴⁹.

Ma, il CCEO contiene ulteriori “esempi” di *ius tributarium*. Ad esempio nel complesso delle norme del diritto processuale canonico orientale⁵⁰ vi è una “equa tassa” imponibile dal giudice per rifondere le spese sostenute dai testimoni e per il guadagno mancato (lucro cessante) per partecipare al processo (cfr. CCEO, can. 1252; CIC, can. 1571). In sostanza il giudice può imporre, evidentemente alle parti, una tassa per rifondere, almeno in parte, le spese sostenute dai testi ed il lucro cessante delle loro attività, causato dalla partecipazione al processo. Ed ancora nel diritto processuale, ex can. 1336 CCEO, la parte può ricorrere entro 15 giorni al giudice, qualora costui abbia pronunciato le spese, le remunerazioni ed i danni al fine di correggerne la tassazione⁵¹.

§4. Verso una conclusione

Alla luce di quanto sopra detto è lecito quindi affermare che l'ordinamento canonico conosca una forma di diritto tributario; tale diritto, o meglio tale serie di norme, si discostano alquanto dal diritto tributario statale. Forse invece manca, nell'ordinamento canonico, un distinguo netto dei tributi in tasse ed imposte. Anche se nel diritto canonico orientale, la “tassa” viene usualmente – come ci ha ricordato giustamente COPPOLA – versata per una “prestazione”, mentre il tributo viene prelevato per un fine. Mentre caratteristica peculiare del *ius tributarium canonicum*, ovviamente, è l'offerta, anche essa finalizzata ad uno scopo preciso⁵². Così ad esempio è una tassa quella che lo studente versa all'atto dell'iscrizione in una università pontificia, egualmente è una tassa – qualora richiesta – allorché un soggetto chieda una copia autentica di un documento parrocchiale o diocesano. Le imposte vere e proprie non gravano, nel diritto canonico e nel CCEO, almeno in linea generale sulle persone fisiche bensì su quelle giuridiche. Piuttosto si potrebbe compiere il distinguo tra tributi ecclesiastici

⁴⁹ Cfr. EID E., *Discorso alla presentazione del Codice dei Canonici delle Chiese Orientali al Sinodo dei Vescovi*, 25 ottobre 1990, in *Nuntia* 31 (1990), 30 ss.

⁵⁰ Per una rapida panoramica, *ex pluribus*, ved. CECCARELLI MOROLLI D., s.v. *Diritto processuale canonico orientale*, in FARRUGIA E. G. (ed.), *Dizionario Enciclopedico dell'Oriente Cristiano*, Roma 2000, 241-245.

⁵¹ CCEO, can. 1336: « *A pronuntiatione circa expensas, remunerationes et damna reparanda non datur distincta appellatio, sed pars recurrere potest intra quindecim dies ad eundem iudicem, qui potest taxationem emendare*». Tale canone trova il suo equivalente nel can. 1649§2 CIC.

⁵² CCEO, can. 1016: «§1. *Oblationes ad certum finem factæ non nisi ad eundem finem destinari possunt. §2. Nisi contrarium constat, oblationes moderatoribus vel administratoribus cuiusvis personæ iuridicæ factæ presumuntur ipsi personæ iuridicæ datæ. §3. Hæ oblationes repudiari non possunt nisi iusta de causa et in rebus maioris momenti de licentiâ Hierarchæ; eiusdem Hierarchæ licentiâ requiritur, ut acceptentur, quæ onere modali vel condicione gravantur firmo can. 1042*».

e tributi laicali, intendibili con i primi quei tributi imposti dall'autorità verso persone giuridiche, mentre per secondi quei tributi richiesti alle persone fisiche soltanto. Ma anche questa distinzione, di difficile attuazione, lascerebbe il tempo che trova, essendo più "accademica" che pratica.

Occorre infine dire che, in generale, il CCEO sul piano "nomotecnico"⁵³ i citati canoni 1012 e 1013, pongono un primo distinguo tra *tributa* e *taxæ*; infatti nel can. 1012 si parla di "tributi", mentre nel 1013 si parla di "tasse". A tutto ciò si sommano le offerte (*oblaciones*), cioè le spontanee donazioni che i fedeli o i benefattori possono e vogliono fare. Tutto ovviamente rientra nel sistema – complesso – di alimentazione dei beni temporali, si direbbe in gergo ragionieristico, le entrate.

Dunque l'ordinamento canonico conosce una forma di diritto tributario, che si estrinseca materialmente in tributi, ovvero imposte e tasse ma anche offerte gestite ed amministrare al fine di incrementare e conservare i beni temporali.

GUIDO AGOSTI

⁵³ Tale felice espressione si deve ad un celebre articolo del SALACHAS, cfr. SALACHAS D., *Teologia e nomotecnica del "Codex Canonum Ecclesiarum Orientalium"*, in *Periodica de re Canonica* 82 (1993), 317-338.